

Ordinanza
sulla compensazione degli effetti della
progressione a freddo per le persone fisiche
in materia di imposta federale diretta
(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)¹

del 4 marzo 1996 (Stato 16 maggio 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 39 capoverso 2 e 215 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Sezione 1: Principi³

Art. 1

¹ La presente ordinanza si prefigge di compensare gli effetti residui della progressione a freddo per le persone fisiche.

² L'adeguamento tiene conto:

- a.⁴ per le tariffe e le deduzioni di cui alla sezione 2, dell'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo dal 31 dicembre 1995 al 31 dicembre 2005;
- b. per le tariffe e le deduzioni di cui alla sezione 3, dell'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo dal 31 dicembre 1995 al 31 dicembre 2004.⁵

RU 1996 1118

¹ Introdotto dal n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 1937).

² RS 642.11

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 1937).

⁴ Nuovo testo giusta in n. I dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1791).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 1937).

Sezione 2: Tassazione biennale praenumerando

Art. 2 Tariffe secondo l'articolo 36 LIFD

¹ L'imposta per anno fiscale è:

	Fr.
fino a 12 600 franchi di reddito	0
e per 100 franchi di reddito in più	- .77 in più;
per 27 400 franchi di reddito	113.95
e per 100 franchi di reddito in più	- .88 in più;
per 35 900 franchi di reddito	188.75
e per 100 franchi di reddito in più	2.64 in più;
per 47 900 franchi di reddito	505.55
e per 100 franchi di reddito in più	2.97 in più;
per 62 900 franchi di reddito	951.05
e per 100 franchi di reddito in più	5.94 in più;
per 67 700 franchi di reddito	1 236.15
e per 100 franchi di reddito in più	6.60 in più;
per 89 800 franchi di reddito	2 694.75
e per 100 franchi di reddito in più	8.80 in più;
per 116 800 franchi di reddito	5 070.75
e per 100 franchi di reddito in più	11.— in più;
per 152 700 franchi di reddito	9 019.75
e per 100 franchi di reddito in più	13.20 in più;
per 655 000 franchi di reddito	75 323.35;
per 655 100 franchi di reddito	75 336.50
e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più. ⁶

² Per i coniugi che vivono in comunione domestica nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, l'imposta annua ammonta a:

	Fr.
fino a 24 500 franchi di reddito	0
e per 100 franchi di reddito in più	1.— in più;
per 44 000 franchi di reddito	195.—
e per 100 franchi di reddito in più	2.— in più;
per 50 500 franchi di reddito	325.—
e per 100 franchi di reddito in più	3.— in più;
per 65 200 franchi di reddito	766.—
e per 100 franchi di reddito in più	4.— in più;
per 78 200 franchi di reddito	1 286.—
e per 100 franchi di reddito in più	5.— in più;

⁶ Nuovo testo giusta in n. I dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1791).

	Fr.
per 89 600 franchi di reddito	1 856.—
e per 100 franchi di reddito in più	6.— in più;
per 99 400 franchi di reddito	2 444.—
e per 100 franchi di reddito in più	7.— in più;
per 107 600 franchi di reddito	3 018.—
e per 100 franchi di reddito in più	8.— in più;
per 114 100 franchi di reddito	3 538.—
e per 100 franchi di reddito in più	9.— in più;
per 118 900 franchi di reddito	3 970.—
e per 100 franchi di reddito in più	10.— in più;
per 122 200 franchi di reddito	4 300.—
e per 100 franchi di reddito in più	11.— in più;
per 123 900 franchi di reddito	4 487.—
e per 100 franchi di reddito in più	12.— in più;
per 125 600 franchi di reddito	4 691.—
e per 100 franchi di reddito in più	13.— in più;
per 775 800 franchi di reddito	89 217.—
per 775 900 franchi di reddito	89 228.50
e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più. ⁷

³ L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.

Art. 3 Deduzioni generali

¹Nell'ambito delle deduzioni generali espresse in franchi, la deduzione per premi di assicurazione e interessi di capitali a risparmio (art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD) ammonta a:

- a. con i contributi di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e LIFD:
 1. per persone coniugate viventi in comunione domestica, 3000 franchi,
 2. per gli altri contribuenti, 1500 franchi;
- b. senza i contributi di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e LIFD:
 1. per persone coniugate viventi in comunione domestica, 4500 franchi,
 2. per gli altri contribuenti, 2250 franchi.⁸

² Queste deduzioni sono aumentate di 600 franchi per ogni figlio o per ogni persona bisognosa a carico.

³ La deduzione dal reddito lavorativo conseguito dall'altro coniuge (art. 33 cpv. 2 LIFD) ammonta a 7000 franchi.⁹

⁷ Nuovo testo giusta in n. I dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1791).

⁸ Nuovo testo giusta in n. I dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1791).

⁹ Nuovo testo giusta in n. I dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1791).

Art. 4¹⁰ Deduzioni sociali

Le deduzioni sociali ammontano a:

- a. per ogni figlio (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), 5600 franchi;
- b. per ogni persona bisognosa a carico (art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD), 5600 franchi.

Sezione 3: Tassazione annuale postnumerando**Art. 5** Tariffe secondo l'articolo 214 LIFD

¹ L'imposta per anno fiscale è:

	Fr.
fino a 13 600 franchi di reddito	0
e per 100 franchi di reddito in più	- .77 in più;
per 29 800 franchi di reddito	124.70
e per 100 franchi di reddito in più	- .88 in più;
per 39 000 franchi di reddito	205.65
e per 100 franchi di reddito in più	2.64 in più;
per 52 000 franchi di reddito	548.85
e per 100 franchi di reddito in più	2.97 in più;
per 68 300 franchi di reddito	1 032.95
e per 100 franchi di reddito in più	5.94 in più;
per 73 600 franchi di reddito	1 347.75
e per 100 franchi di reddito in più	6.60 in più;
per 97 700 franchi di reddito	2 938.35
e per 100 franchi di reddito in più	8.80 in più;
per 127 100 franchi di reddito	5 525.55
e per 100 franchi di reddito in più	11.— in più;
per 166 200 franchi di reddito	9 826.55
e per 100 franchi di reddito in più	13.20 in più;
per 712 400 franchi di reddito	81 924.95;
per 712 500 franchi di reddito	81 937.50
e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più. ¹¹

² Per i coniugi che vivono in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, l'imposta annua ammonta a:

¹⁰ Nuovo testo giusta in n. I dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1791).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 1937).

	Fr.
fino a 26 700 franchi di reddito	0
e per 100 franchi di reddito in più	1.— in più;
per 47 900 franchi di reddito	212.—
e per 100 franchi di reddito in più	2.— in più;
per 54 900 franchi di reddito	352.—
e per 100 franchi di reddito in più	3.— in più;
per 70 900 franchi di reddito	832.—
e per 100 franchi di reddito in più	4.— in più;
per 85 100 franchi di reddito	1 400.—
e per 100 franchi di reddito in più	5.— in più;
per 97 400 franchi di reddito	2 015.—
e per 100 franchi di reddito in più	6.— in più;
per 108 100 franchi di reddito	2 657.—
e per 100 franchi di reddito in più	7.— in più;
per 117 000 franchi di reddito	3 280.—
e per 100 franchi di reddito in più	8.— in più;
per 124 000 franchi di reddito	3 840.—
e per 100 franchi di reddito in più	9.— in più;
per 129 300 franchi di reddito	4 317.—
e per 100 franchi di reddito in più	10.— in più;
per 132 900 franchi di reddito	4 677.—
e per 100 franchi di reddito in più	11.— in più;
per 134 700 franchi di reddito	4 875.—
e per 100 franchi di reddito in più	12.— in più;
per 136 500 franchi di reddito	5 091.—
e per 100 franchi di reddito in più	13.— in più;
per 843 600 franchi di reddito	97 014.—
e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più. ¹²

³ L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.

Art. 6 Deduzioni generali

¹ Nell'ambito delle deduzioni generali espresse in franchi, la deduzione per premi di assicurazione e interessi di capitali a risparmio (art. 212 cpv. 1 LIFD) ammonta a:

- a. con i contributi di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e LIFD:
 1. per persone coniugate viventi in comunione domestica, 3300 franchi,
 2. per gli altri contribuenti, 1700 franchi;
- b. senza i contributi di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e LIFD:
 1. per persone coniugate viventi in comunione domestica, 4950 franchi,
 2. per gli altri contribuenti, 2550 franchi.¹³

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 1937).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 1937).

² Queste deduzioni sono aumentate di 700 franchi per ogni figlio o per ogni persona bisognosa a carico.

³ La deduzione dal reddito lavorativo conseguito dall'altro coniuge (art. 212 cpv. 2 LIFD) ammonta a 7600 franchi.¹⁴

Art. 7¹⁵ Deduzioni sociali

Le deduzioni sociali ammontano a:

- a. per ogni figlio (art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD), 6100 franchi;
- b. per ogni persona bisognosa a carico (art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD), 6100 franchi.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 8

¹ La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1996.

² È valida dal periodo fiscale 1997/98 per la tassazione biennale praenumerando e dal periodo fiscale 1996 per la tassazione annuale postnumerando.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 1937).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 1937).